



**PROCURA GENERALE PRESSO  
CORTE DI APPELLO DI MILANO**

**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

**TRIBUNALE ORDINARIO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE DI MILANO**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO**

**CAMERA PENALE DI MILANO**

## **SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

### **Premessa**

*L'entrata in vigore differita al 30 giugno 2023 della nuova disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-60, 92 e 93 D. Lgs. 150 del 2022) suggerisce che, per una diffusione ordinata ed uniforme dei nuovi istituti, vi siano prassi condivise tra i diversi soggetti nell'ambito del procedimento penale.*

*In particolare, si ritiene di suggerire modalità operative differenziate a seconda della fase del procedimento (cognizione o esecuzione) e di individuare modalità di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, che massimizzino la fruibilità dello strumento tenendo conto della limitatezza delle risorse.*

*Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.*

*Le attuali linee guida sono state elaborate grazie alla collaborazione del Centro per la Giustizia riparativa del Comune di Milano, al quale al momento possono continuare ad essere inviati per la valutazione eventuali casi utilizzando il recapito che segue: [giustiziariparativa@comune.milano.it](mailto:giustiziariparativa@comune.milano.it).*

*In attesa dell'attuazione della ricognizione dei centri esistenti ad opera della Conferenza Locale (art. 92 D. Lgs. 150/22) ci si riferirà genericamente ai **Centri** (art. 42 co. 1 lett. g D. Lgs. 150/22), riservandosi, man mano di integrare le presenti linee guida con la collaborazione successiva e l'eventuale condivisione di ulteriori aspetti organizzativi con i Centri che saranno riconosciuti.*

*Il gruppo di lavoro si impegna sin d'ora ad organizzare riunioni almeno semestrali per aggiornare, integrare e correggere il presente schema operativo, elaborato con il contributo concorde della Corte di Appello, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale Ordinario, della Procura Generale presso la Corte di Appello, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Ordine degli Avvocati di Milano, della Camera penale di Milano per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.*

*Allo schema sono allegati i modelli di ordinanze di invio standard.*

## **FASE DI COGNIZIONE<sup>1</sup>**

### **I. ACCESSIBILITA'<sup>2</sup> e INFORMAZIONE<sup>3</sup>**

**L'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase, sin dalle indagini e fino alla fase esecutiva o anche in caso di proscioglimento, per qualsiasi**

---

<sup>1</sup> Art. 129 bis. c.p.p. *Accesso ai programmi di giustizia riparativa*

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis o dell'avviso di deposito di cui all'art. 415 ter, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale e 344 bis, comma 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.
6. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

<sup>2</sup> Art. 44 D. Lgs. 150/22 *Principi sull'accesso alla giustizia riparativa*

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.
2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.
3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

<sup>3</sup> Art. 47 d. lgs. 150/22 *Diritto all'informazione*

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.
3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.
5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

tipo di reato, senza distinzione alcuna, a prescindere dal fatto che sia individuabile in concreto una “vittima” dello stesso ovvero che manchi il consenso all’invio della vittima individuata (dovendosi demandare al mediatore la scelta del programma di giustizia riparativa idoneo rispetto al caso concreto – art. 53 D. Lgs. 150/22)

Deve essere assicurata l’assoluta gratuità del percorso.

L’informazione deve essere inserita nei seguenti atti:

PM:

- informazione di garanzia, diretta all’indagato (art. 369 c.p.p.)
- Avviso alla persona offesa ex art. 90bis lett. p-bis) p- ter) c.p.p..
- Avviso alla vittima del reato (art. 90bis.1 c.p.p.)
- Informazioni date dalla p.g. all’atto dell’arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.)
- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art 408 cpp)
- Altri casi di richiesta di archiviazione (art 411 cpp)
- Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bis cpp)
- Decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.)
- Decreto di citazione per l’instaurazione del giudizio direttissimo per l’imputato libero a seguito di udienza di convalida del gip o se ha confessato nei 30 giorni da iscrizione della notizia di reato (art. 450 c.p.p.)
- nell’ordine di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.)
- nell’ordine di esecuzione delle pene pecuniarie (art. 660 cpp)

GIP/GUP:

- negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare<sup>4</sup>;
- in caso di fissazione udienza ex art. 409 co. 2 c.p.p.<sup>5</sup>;
- nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ex art. 419 c.p.p.<sup>6</sup>;
- nel decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p.<sup>7</sup>;
- nel decreto di fissazione dell’udienza ex art. 447 c.p.p. in caso di patteggiamento in caso di indagini<sup>8</sup>;
- nel decreto di giudizio immediato (art 456 cpp)
- nel decreto penale di condanna<sup>9</sup>;

Inoltre, nella sospensione del procedimento con messa alla prova il programma di trattamento potrà contenere (art. 464bis co. 4 lett. c c.p.p.) *“le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa”*.

---

<sup>4</sup> Art. 293. *Adempimenti esecutivi*. i bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. (Omissis)

<sup>5</sup> occorre dare avviso *alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa*

<sup>6</sup> *Nell’avviso è indicata anche l’informazione all’imputato e alla persona offesa dal reato, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa*

<sup>7</sup> *“l’avviso all’imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*

<sup>8</sup> *“Nel decreto di fissazione dell’udienza è indicata l’informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa”*.

<sup>9</sup> art. 460 lett. h bis) c.p.p.) *“l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*.

L'avviso deve essere contenuto anche negli atti preliminari al giudizio di appello (art. 601 c.p.p.).

L'informazione deve comprendere l'indicazione della disponibilità sul territorio dei Centri di Giustizia Riparativa disponibili. L'elenco dei Centri sarà allegato alle presenti linee guida ed aggiornato con recapiti e specializzazioni

L'informazione deve essere assicurata in lingua conosciuta dal destinatario (anche garantendo la presenza di un interprete gratuito che lo assista nel percorso – v. art. 49 d. lgs. 150/2022).

## **II. AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE**

Nella fase delle indagini, la competenza per l'invio è affidata al Pubblico Ministero, che lo dispone con proprio decreto

Dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il Giudice che procede (dunque Gip, Gup, Giudice del Dibattimento o Corte d'Appello), con ordinanza (v. art. 45ter disp. att. c.p.p.<sup>10</sup>).

Alcuni casi particolari:

- dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento (tempo che sappiamo può anche essere piuttosto lungo), è competente il Giudice per le indagini preliminari;
- dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, è competente il Giudice che ha emesso la sentenza;
- dopo la sentenza di primo grado e dopo la trasmissione degli atti è competente la Corte d'Appello
- durante il giudizio di Cassazione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

In fase esecutiva, è competente la Magistratura di Sorveglianza (v. *infra*).

## **III. INVIO**

**PRESUPPOSTI: astrattamente per qualunque tipologia di reato, purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia:**

**1. Requisito positivo: utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede**

**2. Requisiti negativi:**

**Assenza di un pericolo concreto per gli interessati**

**Assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti**

---

<sup>10</sup> Art. 45 ter disp. att. c.p.p.. *Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.*

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

**NON è invece richiesto alcun accertamento del fatto (neppure nei limiti dell'esclusione dell'art. 129 c.p.p.), né il riconoscimento della propria responsabilità.**

**Le parti saranno sentite esclusivamente sulla sussistenza di questi presupposti.**

***L'eventuale dissenso della persona offesa, al di fuori della mancanza dei presupposti sub 1. e 2., non potrà essere ostativo all'invio del caso per la valutazione di programmi di giustizia riparativa senza partecipazione della vittima diretta.***

***La valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole, informato) della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima sarà in ogni caso riservata al mediatore (art. 48 D. Lgs. 150/22).***

IV. MODALITA' DI INVIO: In ogni stato e grado del procedimento

1. Su richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale
2. Invio d'ufficio

L'autorità giudiziaria verifica la sola autorizzazione della persona indicata quale autore dell'offesa e della vittima ad essere contattati dal Centro<sup>11</sup>, sentendo altresì le parti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al punto III n. 1 e 2. In caso di diniego della vittima ad essere contattata, se ne farà esplicita menzione nell'ordinanza di invio, perché gli operatori del Centro ne siano informati e ne tengano conto.

Le parti saranno sentite se possibile in udienza, con eventuale fissazione di udienza camerale apposita; qualora per esigenze processuali la fissazione di udienza risulti problematica, potrà essere instaurato un contraddittorio cartolare.

L'accertamento in ordine al consenso dell'autore dell'offesa e della vittima alla partecipazione al programma di giustizia riparativa deve essere demandato in via esclusiva al Centro, dopo l'assolvimento degli specifici doveri di informazione di cui all'art. 47 co. 3 D. Lgs. 150/22.

---

<sup>11</sup> Art. 48 d. lgs. 150/22 - Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla

base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

Il consenso è sempre ritrattabile, senza che questo possa essere valutato negativamente.

#### V. TEMPI

Nel provvedimento di invio, può essere indicato al Centro per la giustizia riparativa un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi, ritenuto congruo per l'elaborazione e lo svolgimento del programma, nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione, ove, a richiesta dell'imputato, è prevista la sospensione del procedimento (per un massimo di 180 gg. – v. art. 129bis co. 4 c.p.p.), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all'articolo 344 bis del c.p.p. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all'articolo 304 c.p.p.

#### VI. MODELLI DI INVIO

v. allegati

#### VII. COMUNICAZIONE DELL'ESITO

1. gli *esiti riparativi* possono essere simbolici (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiali (risarcimento del danno, restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori)<sup>12</sup>.
2. Contenuto della relazione del Centro di Giustizia riparativa: contiene solo la descrizione dell'attività svolta e l'esito riparativo raggiunto (art. 57<sup>13</sup>); va distinta dalla relazione la comunicazione di cui al co. 2 dell'art. 57, avente un contenuto succinto, così come le comunicazioni di aggiornamento di cui all'art. 55 co. 4 D. Lgs. 150/22.
3. Divieto di valutare negativamente il mancato avvio del programma, la sua interruzione ovvero il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58 co. 2).
4. Garanzia assoluta della riservatezza (v. art. 50) sia delle dichiarazioni rese innanzi al mediatore che di quanto accaduto durante il percorso, comprese le attività svolte, al fine di garantire il rispetto assoluto della presunzione di innocenza; è assicurata la necessaria riservatezza sull'attività, sugli atti compiuti e sui risultati raggiunti da

---

<sup>12</sup> Art. 56 d. lgs. 150/22 - *Disciplina degli esiti riparativi*

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

<sup>13</sup> Art. 57 - *Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria*

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria precedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria precedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, proprio per evitare che le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del programma possano incidere sul procedimento penale. L'art. 51 prevede infatti l'assoluta *inutilizzabilità* delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.

#### VIII. ESITO (art. 58<sup>14</sup>)

L'A.G. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito:

- per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.<sup>15</sup>
- per reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione
  - ai fini di cui all'articolo 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena
  - ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.<sup>16</sup>
  - come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'art. 163 u.c. c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l'imputato ha "*partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo*").

La graduazione delle riduzioni di pena in caso di esito riparativo potrà variare in funzione della valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della ragionevolezza e della proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto.

#### IX. INVIO DOPO LA SENTENZA DI NLP/NDP

In questo caso, il soggetto prosciolto potrà presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all'autorità giudiziaria.

---

<sup>14</sup> Art. 58 - Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

<sup>15</sup> "Vi è inoltre remissione tacita quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati"

<sup>16</sup> "L'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati"



## **FASE DI SORVEGLIANZA**

*Art. 15bis OP:*

*1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.*

*2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.*

1. L'invio al Centro deve avvenire di regola attraverso un **provvedimento senza particolari formalità del magistrato di sorveglianza**, e non del direttore dell'istituto. Vi è infatti la necessità che l'accesso ai programmi sia ampio e indiscriminato, con valutazione dei presupposti solo in capo al magistrato di sorveglianza; qualora nel programma trattamentale approvato sia già prevista la opportunità di un programma di giustizia riparativa, l'ufficio di sorveglianza invia il fascicolo ad un Centro senza formalità.

2. I direttori degli istituti penitenziari saranno invitati, tramite accordo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, a fornire piena informazione sulle possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 47 co. 2 OP

3. Fermo quanto previsto dall'art. 15bis OP, si sottolinea come l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione di permessi premio o misure alternative di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario e della liberazione condizionale **non possano mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa**

Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale

**Il Procuratore Generale di Milano**  
**Dott.ssa Francesca Nanni**

**Il Presidente della Corte di Appello di Milano**  
**Dott. Giuseppe Ondeì**

**Il Presidente del Tribunale di**  
**Sorveglianza**  
**Dott.ssa Giovanna Di Rosa**

**Il Presidente ff del Tribunale di**  
**Milano**  
**Dott. Fabio Roia**

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano**  
**Dott. Marcello Viola**

**Il Presidente del Consiglio**  
**dell'Ordine degli Avvocati di**  
**Milano**  
**Avv. Antonino La Lumia**

**Il Presidente della Camera Penale di**  
**Milano**  
**Avv. Valentina Alberta**